

GUIDA OPERATIVA PER LA COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E SERVIZI SOCIALI

1. PREMESSA

Questo documento è uno strumento operativo che favorisce la collaborazione tra la Scuola e l'Ufficio del Piano di Zona e i Servizi Sociali dell'Ambito di Guidizzolo. L'obiettivo è di facilitare una corretta modalità di lavoro per la tutela, protezione e promozione dei diritti e delle opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, utilizzando prassi operative condivise tra la Scuola e gli operatori dei Servizi Sociali dei Comuni ed eventuali altri enti e o risorse del territorio pubbliche e private, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni di ciascuno.

2. PARTE PRIMA: PREVENZIONE E TUTELA DEI MINORI

2.1 IL SERVIZIO AREA MINORI E FAMIGLIA

Il servizio area minori e famiglia è parte integrante dei Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito di Guidizzolo ed ha lo scopo di assistere, proteggere e tutelare i minori e le famiglie con problemi di disagio sociale, maltrattamento ed abusi. Accompagna e sostiene le famiglie in difficoltà nel percorso di consapevolezza e di sostegno alle loro capacità di accudimento, affettive e relazionali.

Gli Assistenti Sociali (ed eventuali altri operatori del servizio area minori e famiglia) operano in nome e per conto delle Amministrazioni locali, in collaborazione con gli operatori sociali e sanitari del servizio sanitario nazionale, con le risorse pubbliche e private della comunità locale e della magistratura ordinaria e minorile competente.

2.2 AMBITI DI INTERVENTO

2.2.1 La Prevenzione:

E' costituita da azioni di comunità che favoriscono un accompagnamento delle famiglie nei loro cicli di vita; trattasi di percorsi individualizzati e/o di gruppo che sostengono la famiglia e/o i minori al fine di acquisire maggiore consapevolezza delle proprie risorse e delle proprie fragilità.

2.2.2 La Tutela del Minore:

Le "Linee guida per la presa in carico dei minori vittime di violenza" della Regione Lombardia evidenziano 5 forme di violenza ai minori che esigono un intervento di presa in carico del servizio per tutelare il minore e la sua famiglia:

- **la trascuratezza** cioè la grave e/o persistente omissione di cure nei confronti del bambino o gli insuccessi in alcune importanti aree dell'allevamento, che determinano un ritardo nella crescita o danni sullo sviluppo o per la salute, in assenza di cause organiche;
- **il maltrattamento fisico** ossia la presenza di un danno fisico dovuto ad aggressioni fisiche, punizioni corporali o gravi attentati all'integrità fisica e alla vita;
- **il maltrattamento psicologico** (o abuso emozionale) inteso come una relazione emotiva caratterizzata da continue e ripetute pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazioni e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di competenze cognitive-emotive quali l'intelligenza, l'attenzione, la percezione la memoria;
- **l'abuso sessuale** inteso come coinvolgimento di un minore in atti sessuali, con o senza contatto fisico, a cui non può liberamente acconsentire in ragione dell'età o della preminenza dell'abusante, lo sfruttamento sessuale di un minore, la pornografia e la prostituzione infantili;
- **la violenza assistita** ossia il coinvolgimento del minore in atti di violenza compiuti su figure di riferimento affettivamente significative, per cui conseguono danni psicologici pari a quelli derivati dal maltrattamento direttamente subito.

Anche le situazioni di **minori stranieri non accompagnati** dai genitori necessitano di un intervento di tutela, non solo dal punto di vista legale, che garantisca loro la predisposizione di progetti di affido a comunità, a parenti o a famiglie disponibili, in grado di provvedere alla loro cura, protezione ed educazione.

2.3 COMPETENZE DEI COMUNI

Il DPR 616/1977, richiamato dal TUEL n. 267/00 e dalla 328/2000, attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali.

Attraverso i propri servizi i Comuni compiono:

- **funzioni di vigilanza e tutela del minore** (DPR 616/1977, L.184/1983, L.149/01) in collaborazione con l'autorità giudiziaria, per la rimozione degli ostacoli ad un pieno sviluppo del bambino (artt. 3 e 31 della Costituzione);
- **funzioni di prevenzione primaria** attraverso lo sviluppo di adeguate politiche di sostegno del processo evolutivo e di aiuto al superamento di condizioni di disagio e di difficoltà delle persone, individuazione di situazioni di rischio prima che si traducano in danno;
- **funzioni assistenziali** assumendo il ruolo di rappresentante dell'interesse del minore nei casi di allontanamento (art.403 c.c.), inoltre hanno l'obbligo di protezione del minore successivamente all'allontanamento, hanno la competenza di predisporre un progetto educativo (art.23 DPR 616/1977) e le funzioni di rappresentanza istituzionale nei confronti dell'utenza, degli altri enti, dell'autorità giudiziaria.

Viene demandata alle Regioni tramite le ASST la funzione socio-sanitaria a carattere consultoriale (di particolare importanza il ruolo dello psicologo).

2.4 COMPETENZE DELLA MAGISTRATURA

La Magistratura ordinaria, in base al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, se è stato commesso un reato, ha l'obiettivo di individuare il colpevole e sottoporlo a punizione.

La Magistratura minorile, che costituisce il fulcro di protezione giudiziaria dell'infanzia, deve valutare se la responsabilità dei genitori può ancora essere esercitata o deve essere limitata, sospesa o decaduta. I servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia hanno compiti di vigilanza, tutela e assistenza nei confronti del minore autore di reato di abuso.

2.5 OBBLIGATORietà DELLA SEGNALAZIONE DELLE SITUAZIONI PREGIUDIZIO A CARICO DEI MINORI - FONTI NORMATIVE

L.698/1975, L.616/1977, L.833/1978: tutti gli operatori socio-sanitari nell'esercizio delle loro funzioni devono vigilare ed assumere iniziative a tutela del minore attivando all'occorrenza l'autorità giudiziaria.

L.184/1983, L. 149/2001: tutti i pubblici ufficiali e gli operatori incaricati di pubblico servizio sono tenuti a segnalare all'autorità giudiziaria le situazioni di abbandono morale o materiale a carico di minori.

L. 216/1991: per le situazioni di grave rischio l'Istituzione Scolastica è tenuta alla segnalazione delle medesime.

In base alle leggi suddette, tutti gli operatori sanitari che operano nel campo dell'infanzia e anche tutti gli operatori che operano sia nella Scuola pubblica che privata sono tenuti a segnalare le situazioni di disagio minorile. Gli operatori non solo possono, ma anzi, devono segnalare le situazioni di pregiudizio. La mancata segnalazione costituisce, infatti, omissione di atti d'ufficio (art.328 c.p.).

3. PARTE SECONDA: MODALITÀ DI COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E SERVIZIO AREA MINORI E FAMIGLIA

La collaborazione tra Scuola e Servizi va intesa come un momento di condivisione e solidarietà nei confronti del minore ed è il primo passo per aiutare un bambino che nella famiglia vive una situazione di rischio o di difficoltà. La Scuola, per la quotidianità dei contatti con gli allievi, rappresenta un fondamentale contesto di osservazione e vigilanza, avendo la possibilità di cogliere segnali di sofferenza e di disagio che i minori manifestano con i loro comportamenti. La Scuola, oltre ad avere un rapporto costante con il minore, favorisce la partecipazione delle famiglie ed è pertanto il luogo in cui si attiva un rapporto significativo con il minore ed i suoi genitori. Il rapporto tra Scuola e famiglie deve essere impostato sulla fiducia, sulla trasparenza e sul coinvolgimento. La buona regola di informare la famiglia su tutto quello che si sta facendo con e per il minore trova dei limiti professionali e giuridici solo quando si sia di fronte a situazioni di maltrattamento e abuso o grave pregiudizio. Il rapporto tra Servizio area minori e famiglia e l'Istituzione Scolastica, in materia di prevenzione ed emersione di situazioni di rischio, deve essere improntato sulla collaborazione costante, fiducia ed informazione reciproca. Nel rapporto tra operatori lo scambio di informazioni non costituisce violazione della privacy ed è essenziale per realizzare una fattiva collaborazione nell'interesse dei minori (d.lgs.196/03, art. 18 c.4).

3.1 COMUNICAZIONE DALLA SCUOLA AL SERVIZIO AREA MINORI E FAMIGLIA

a. Consulenza orientamento

Nelle situazioni individuate dalla Scuola, il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, contatteranno (nei modi e nei tempi ritenuti favorevoli) il Responsabile del Servizio Sociale del Comune di residenza del minore per richiedere la collaborazione degli operatori dell'area minori e famiglia, che potranno fornire indicazioni metodologiche per l'osservazione e la valutazione degli indicatori di disagio di un minore. Tali consultazioni non sostituiscono la segnalazione e non liberano i pubblici ufficiali dai propri obblighi.

Se emergono elementi tali da rendere necessario l'intervento diretto del servizio minori e famiglia, perché si è di fronte a una condizione di sofferenza del minore, la Scuola inviterà la famiglia a rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di residenza del minore e/o all'operatore indicato dal servizio area minori e famiglia. Se la famiglia non si rivolge al servizio, la Scuola provvederà ad una segnalazione scritta. Il Servizio e la Scuola sono tenuti a concordare le modalità più opportune per il passaggio delle notizie. Si esclude l'informazione ed il coinvolgimento delle famiglie solo quando si è di fronte a situazioni di sospetto abuso sessuale intrafamiliare, di maltrattamento e comunque nei casi in cui si ha un fondato motivo di credere che il coinvolgimento della famiglia sia di pregiudizio per il minore.

b. La segnalazione scritta

E' auspicabile che la Scuola segnali per iscritto, nei casi in cui rilevi una situazione di disagio o di pregiudizio attuale o potenziale come:

- gravi carenze educative
- continua e grave trascuratezza
- minori stranieri non accompagnati dai genitori
- frequenza scolastica irregolare ed assenze scarsamente giustificate.

Modalità di segnalazione:

1. è necessario inviare un'immediata e formale segnalazione per iscritto al Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali – Area Minori e Famiglia del Comune di residenza del minore a firma del Dirigente Scolastico e/o suo delegato, su carta intestata della Scuola;
2. il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza del minore, tramite l'Assistente sociale dell'Area minori e famiglia provvederà alla presa in carico del nucleo familiare e del minore, predisponendo tutti gli interventi di valutazione ed eventualmente di protezione del minore, coinvolgendo eventualmente i servizi socio-sanitari di ASST e, se necessario, la competente autorità giudiziaria.

La presa in carico prende avvio con la segnalazione scritta.

3.2 LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA SCUOLA DA PARTE SERVIZIO AREA MINORI E FAMIGLIA

Nell'attività di lavoro con le famiglie gli Assistenti Sociali area minori e famiglia dei Comuni, anche in collaborazione con gli operatori socio-educativi del territorio e socio-sanitari di ASST, hanno talvolta la necessità di raccogliere alcuni elementi relativi all'andamento scolastico dei minori seguiti ed al loro benessere generale.

Solitamente quando gli operatori intendono chiedere un incontro con gli operatori scolastici, avvertono i genitori dei minori, salvo i casi di sospetto abuso sessuale e maltrattamento, dove si rende necessario contattare la scuola durante la verifica della segnalazione ricevuta per raccogliere ulteriori elementi probatori utili alla definizione della problematica segnalata.

Tale contatto deve prevedere un rapporto diretto per iscritto, prima con il Dirigente Scolastico e/o suo delegato, solo successivamente con gli insegnanti del minore. E' necessario che il Dirigente Scolastico sia sempre informato degli incontri che avvengono tra i suoi operatori e quelli del servizio area minori e famiglia autorizzandoli o anche presenziandovi di persona.

Il luogo degli incontri verrà concordato con la Scuola per ogni singolo contatto, e, fermo restando la disponibilità degli operatori del servizio area minori e famiglia a raggiungere i plessi scolastici, potrebbe essere necessario che siano gli insegnanti ad essere autorizzati a raggiungere la sede del servizio area minori e famiglia.

Il servizio area minori e famiglia potrebbe avere la necessità di ricevere una relazione scritta da parte dell'Istituto scolastico, che dovrà giungere per vie formali.

Per ciascuno dei casi seguiti è necessario formalizzare al Dirigente Scolastico o suo delegato **la prima** richiesta di incontro o di informazioni. La formalizzazione sarà effettuata per iscritto su carta intestata e protocollata da parte del Responsabile del servizio sociale del Comune di residenza del minore, che inserirà p.c. l'Assistente Sociale dell'area minori e famiglia competente. Le comunicazioni successive alla prima e riferite allo stesso caso potranno avvenire anche per le vie brevi con posta elettronica ordinaria o comunicazioni telefoniche, che andranno tuttavia registrate su fonogramma in entrata dalla parte ricevente al fine di non perdere informazioni che potrebbero risultare rilevanti.

Tutte le informazioni raccolte nel corso degli incontri o contenute nelle relazioni sono riservate e coperte da segreto professionale a norma dell'articolo 622 c.p.. Tutti gli operatori, sia del servizio area minori e famiglia che scolastici, sono tenuti al segreto d'ufficio.

Sia le informazioni raccolte verbalmente che eventuali scritti sono generalmente utilizzate (previo consenso) dagli operatori psico-sociali per segnalazioni all'autorità giudiziaria, laddove necessario, e le relazioni indirizzate al Servizio Area minori e famiglia potranno essere allegate alle relazioni inviate alla magistratura. L'accesso agli atti è regolamentato da apposite norme.

3.3 IL RAPPORTO TRA SERVIZI E SCUOLA NEI CASI GIÀ IN CARICO AL SERVIZIO AREA MINORI E FAMIGLIA

Nel rapporto tra i Servizi e la Scuola è indispensabile stabilire delle buone prassi di passaggio dell'informazione, che facilitino l'esercizio dei rispettivi ruoli nel comune impegno di prevenire il disagio in età evolutiva del minore sostenendo e accompagnando anche la famiglia. L'informazione reciproca, tempestiva, chiara ed esaustiva costituisce la base del rapporto fiduciario.

Il Servizio Area minori e famiglia competente, tramite i responsabili dei servizi sociali del Comune di residenza del minore, provvederà (anche tramite strumenti cartacei riassuntivi da predisporre insieme alla scuola) a:

- informare, al momento dell'iscrizione, il Dirigente Scolastico e/o suo delegato circa i casi in carico che hanno una rilevanza socio educativa e se necessario, fare in modo che la scuola conosca i singoli progetti, gli obiettivi che si intendono realizzare, gli interventi che si mettono in atto, ivi compresi i dispositivi dei decreti della giustizia minorile relativi alla responsabilità genitoriale e alle eventuali prescrizioni alla famiglia;
- informare il Dirigente Scolastico e/o suo delegato nei casi di separazione conflittuale, circa la regolamentazione dei rapporti tra il minore ed i suoi genitori, in modo particolare quando questi interessino la scuola. La scuola potrà acquisire i decreti che li riguardano tramite i genitori interessati;
- comunicare al Dirigente Scolastico e/o suo delegato per i minori in affidamento familiare le modalità del rapporto delle due famiglie con la scuola medesima.

La scuola, attraverso incontri periodici con i Servizi sociali provvederà a:

- informare i Servizi sociali Area minori e famiglia sull'andamento delle situazioni e concorda con gli operatori sociali i comportamenti più appropriati da tenere.

3.4 LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Qualora il Dirigente Scolastico nomini un docente quale referente in materia fragilità minorile, il nominativo deve essere comunicato ai responsabili dei servizi sociali.

Il referente ha il ruolo di:

- agevolare la circolazione dell'informazione presso i colleghi;
- avviare iniziative specifiche di formazione;
- offrire una prima consulenza ai colleghi che si trovano nelle condizioni di dover formulare una segnalazione in ordine alle tematiche di fragilità minorile e/o familiare;
- operare al fine di promuovere il miglior raccordo tra i servizi sociali comunali area minori e famiglia, l'ufficio del piano di zona e la scuola, promuovendo, anche insieme ai colleghi di altre scuole, iniziative di sensibilizzazione e formazione.

3.5 RAPPORTI CON LA FAMIGLIA DEL MINORE

Effettuare la segnalazione al Responsabile dei servizi sociali del Comune di residenza del minore e all'Assistente Sociale Area minori e famiglia competente comporta normalmente che i genitori del minore o gli esercenti la responsabilità genitoriale siano informati dal Dirigente della scelta fatta dalla Scuola.

L'incontro tra gli operatori scolastici ed i genitori del minore deve consentire a questi ultimi la comprensione degli elementi di disagio del minore, favorendo l'assunzione di responsabilità da parte degli adulti coinvolti. I genitori non devono dare un consenso alla segnalazione, che rimane un atto dovuto e responsabile da parte di incaricati di pubblico servizio, che hanno ravvisato una situazione di rischio per un dato minore.

Qualora gli Istituti Comprensivi si avvalgano della consulenza di un operatore psicopedagogico, che a seguito del suo specifico lavoro ha ravvisato la necessità di un intervento di tutela, è opportuno che il professionista informi il Dirigente e/o suo referente e che si proceda secondo quanto già esposto.

4. PARTE TERZA: GESTIONE DELLE EMERGENZE – CASI PARTICOLARMENTE GRAVI

4.1 REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO CHE È NECESSARIO SEGNALARE

In ottemperanza all'art. 332 c.p.p.- **Notizia di reato** - tutti i pubblici ufficiali e gli operatori incaricati di pubblico servizio sono obbligati a segnalare al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria i reati perseguibili d'ufficio di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Non si può scaricare su altri l'obbligo della denuncia.

Reati perseguibili d'ufficio che è necessario segnalare:

- **evasione scolastica:** le norme vigenti assegnano al Dirigente Scolastico l'obbligo di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo scolastico per i minori di età compresa tra 6 e 16 anni. L'assenza dell'alunno senza adeguate giustificazioni determina pertanto un obbligo di attivazione che ricade in capo al Dirigente. Inoltre si configura, in capo ai genitori, l'ipotesi di reato di cui all'art. 731 c.p. "Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori"
- **abbandono di persone minori o incapaci** (art. 591 c.p.): è un reato procedibile d'ufficio e si configura nel momento in cui un minore viene abbandonato. La condotta perseguita non si esaurisce nel venir meno degli obblighi assistenziali, ma deve derivarne un pericolo per il soggetto abbandonato. In questo caso inoltre ne consegue la situazione prevista **dall'art. 403 del c.c.:** "quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione".
- **maltrattamenti in famiglia** (art.572 c.p.): sono le condotte non occasionali da parte di genitore o parente che sono lesive dell'integrità fisica o psichica delle persone (la Corte di Cassazione con sentenza 16 ottobre 1992 ha definito tali condotte lesive come "quei comportamenti che rendono abitualmente dolorose le relazioni famigliari");
- **abuso di mezzi di correzione** (art.571 c.p.): nei casi in cui si infliggono al minore, in modo non occasionale, punizioni immotivate o che si pongono al di là dei poteri educativi riconosciuti ai genitori;
- **reati sessuali** (Legge 66/1996): l'atto sessuale è da intendere non esclusivamente come congiungimento carnale, ma come qualunque atto avente una qualsiasi valenza sessuale (idoneo cioè a ledere la sfera di libera autodeterminazione del singolo in campo sessuale), anche senza costrizione, con minore di anni 14. Il limite è innalzato ai 16 anni se chi agisce è il genitore, il di lui convivente, il tutore o altra persona cui il minore sia affidato per ragioni di cura, istruzione, vigilanza o custodia (art. 609 quater c.p.). Rientrano in questo ambito: violenza sessuale (art. 609 bis c.p.); corruzione di minorenni (art. 609 quinquies c.p.); violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.); prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.); pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); detenzione di materiale pornografico riguardante minori (art. 600 quater c.p.)
- **lesioni personali aggravate** (art.581-582-585 c.p.): si intendono le percosse e lesioni personali con prognosi superiore ai 20 giorni o dalla quale derivi malattia che mette in pericolo di vita.

4.2 COSA SEGNALARE

L'operatore che fa la segnalazione non indica che con certezza sia stato commesso un reato a danno di un minore, ma solo l'esistenza di un sospetto sufficientemente fondato che il reato sia stato commesso.

Nel caso di un sospetto di reato non deve raccogliere elementi di prova per avere la certezza che il reato sia stato effettivamente commesso. Così facendo si corre il rischio di mettere in allarme i supposti autori del reato e di inquinare la raccolta degli elementi di prova che compete alla Magistratura penale. La segnalazione di un reato procedibile d'ufficio va fatta nel più breve tempo possibile.

4.3 A CHI SEGNALARE

Nei casi di grave pregiudizio oltre al servizio Sociale del Comune di residenza del minore area minori e famiglia è possibile segnalare a:

- al 112 o al 113 – ufficio minori presso la Questura di Mantova;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova o alla Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Mantova;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia.

La segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario è necessaria per l'avvio delle indagini, al fine di appurare se effettivamente sia stato commesso un reato.

La segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni è necessaria per attivare misure di protezione del bambino.

Nel caso di segnalazione penale non vale il principio di trasparenza: chi inoltra la segnalazione non può convocare i genitori e informarli dell'avvenuta denuncia.

5. ATTIVAZIONE COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE

Con l'obiettivo di presidiare la sperimentazione del presente accordo e favorire la programmazione e progettazione di azioni integrate tra Scuola, Servizi e Territorio sui temi dei minori e delle famiglie, della disabilità, dell'integrazione culturale e delle politiche educative si costituisce una commissione

interistituzionale coordinata dall' ufficio del piano di zona che si ritrova con cadenza trimestrale e composta da:

- Ufficio del Piano di Zona e due referenti degli Assistenti Sociali dell'area minori e famiglia
- Dirigenti e/o suoi delegati delle scuole dell'ambito di Guidizzolo;
- Un referente del coordinamento dei sindaci dell'ambito:
- Un responsabile dei servizi sociali dei 09 Comuni dell'ambito

6. ALLEGATI

A. Indirizzi utili

B modulistica da costruire insieme.

(modulo segnalazione dal servizio alla scuola- mododo di segnalazione dalla scuola al servizio